



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

15/3/2011

Alla c.a. Responsabile dei sistemi informativi

Oggetto

Accesso a Internet nei locali aperti al pubblico: aree Wi-Fi

Cna Provinciale Treviso
Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666
<http://www.cnatreviso.it/>

Le recenti modifiche apportate alle norme antiterrorismo per l'accesso al Web (Legge 155/2005 come modificata dalla Legge n. 10 del 26/2/2011) ci forniscono l'occasione per fare una panoramica degli adempimenti necessari per fornire l'accesso a Internet da postazioni pubbliche. In particolare verranno considerate le particolarità delle aree wi-fi realizzate all'interno dei locali e in aree "fisicamente" aperte.

L'attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quali, ad esempio gli Internet point e/o Phone center sono previste e disciplinate dal Codice delle comunicazioni elettroniche (approvato con Dlgs. n.259 del 1° agosto 2003).

Il Codice delle Comunicazioni elettroniche definisce i Servizi di comunicazione elettronica:

"Servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva"

Il Decreto 16/8/2005 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, identifica le attività di phone center, internet point in:

" qualsiasi esercizio pubblico, o circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche (esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale)".

Adempimenti necessari per fornire l'accesso a Internet da postazioni pubbliche quale attività principale (Internet point, Phone center, ecc.)

Le autorizzazioni/licenze/segnalazioni che devono essere richieste/presentate coinvolgono rispettivamente l'autorità territoriale del Ministero delle Comunicazioni, la Questura, il Comune e il R.O.C. ; occorre però valutare, in base alle modalità di attuazione del servizio, la reale necessità di richiederle/presentarle.

Vediamo quali adempimenti sono necessari per ogni ente elencato.

Ministero delle Comunicazioni

Chiunque intenda intraprendere un'attività primaria, prevalente od esclusiva, di Phone center, Internet point, Servizio fax (in quest'ultimo caso sia in tecnologia VoIP che con linea telefonica tradizionale), deve presentare al Ministero delle comunicazioni il modulo Allegato 9 al Dlgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni).

L'allegato 9 va presentato dal titolare o dal legale rappresentante all'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni e segnala al Ministero l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un Elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet.

L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della segnalazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29 del medesimo Codice.

Il Ministero, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della segnalazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Sanzioni

L'art.98 del Codice delle comunicazioni prevede che in caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o di offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la presentazione dell'Al.9, il Ministero delle Comunicazioni provvede alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla

gravità del fatto.

Questura – Licenza di Pubblica Sicurezza

Obbligatorio per chiunque metta a disposizione del pubblico, come attività principale/prevalente, apparecchiature quali telescriventi, accesso a Internet, Phone center, Fax pubblico in tecnologia VoIP.

La licenza introdotta dal D.L. n.144/2005 è una licenza di pubblica sicurezza, di conseguenza per il suo rilascio sono necessari:

- i requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del R.D. 773/1931 (TULPS) e non devono sussistere "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31/05/1965 n.575" (antimafia);
- i requisiti di sorvegliabilità dei locali.

La domanda di licenza deve essere presentata al Questore della provincia in cui è ubicata l'attività.

L'attività può essere intrapresa solo dopo l'ottenimento della licenza di P.S. o, in caso di silenzio, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda (silenzio-assenso).

Se successivamente al termine di controllo (60 giorni) o se successivamente al rilascio della licenza vengono a mancare i requisiti il Questore provvederà alla revoca della stessa, comunicando il fatto al Ministero delle Comunicazioni per i provvedimenti di competenza.

Trattandosi di licenza di P.S., si applica anche l'art.100 del TULPS che prevede che il Questore, in qualsiasi momento, può sospendere la licenza stessa per motivi di pubblica sicurezza.

Il decreto Milleproroghe (DL 29/12/2010 n. 255 convertito in Legge n. 10 del 26/2/2011) ha apportato importanti modifiche all'art. 7 del Decreto Pisanu (DL 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155) relativo alla licenza di PS per gli Internet point.

Vediamo le principali novità:

La prima novità consiste nell'obbligo di licenza di P.S. solo "quale attività principale". Prima di tale modifica, comunque si mettesse a disposizione del pubblico un accesso a Internet (sia con postazioni fisse che con aree wireless), sia che si trattasse di una attività prevalente (Internet point, Call center con Internet, ecc.) sia che si trattasse di una attività secondaria (Bar/Pub che attiva un'area hot spot, o mette a disposizione dei clienti un PC collegato alla rete, ecc.) occorreva richiedere la licenza di P.S. alla Questura. Ora, invece, tale obbligo vige solamente per le attività che forniscono l'accesso a Internet in forma prevalente.

La seconda novità è data dall'abrogazione dei commi 4 e 5 del medesimo art. 7, relativi alle misure da adottare per l'identificazione degli utenti e per la tracciabilità delle comunicazioni telematiche (sempre con finalità anti-terrorismo).

Si tratta delle misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di Internet point è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente, per l'archiviazione dei dati e per le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet anche utilizzando tecnologia senza fili (identificazione utenti, monitoraggio del traffico internet, archiviazione dei dati).

Il comma 4 conteneva un esplicito richiamo al DM 16/8/2005 che disponeva esattamente le misure anti-terrorismo che dovevano essere adottate:

- identificazione con indicazioni in apposito registro dei dati relativi ad un documento di identità affinché chiunque avesse accesso al web fosse sempre preventivamente identificato;
- conservazione dei dati personali;
- monitoraggio delle attività su Internet dell'utente, cioè registrazione ed archiviazione dei tracciati telematici per ricondurre con sicurezza determinate azioni svolte nella rete da parte di un soggetto identificato.

Ora, con l'abrogazione degli artt. 4 e 5 del decreto Pisanu, le disposizioni sopra elencate non sono più necessarie.

In conclusione, la licenza di P.S. è obbligatoria fino al 31/12/2011 solo per le attività che forniscono accesso a internet in via prevalente e non sono più obbligatorie (sia per attività prevalente che secondaria) le operazioni di registrazione e identificazione degli utenti e il monitoraggio delle attività che l'utente svolge nella rete web.

Comune

Rifacendosi alle modifiche apportate all'art. 117 della Costituzione in merito alle competenze delle Regioni e dei Comuni in materia di commercio, la maggior parte delle regioni hanno emanato proprie leggi regionali riguardanti disposizioni in materia commerciale.

Per quanto riguarda le condizioni per l'esercizio dell'attività, le disposizioni regionali generalmente prevedono l'applicazione delle stesse norme relative alle attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare, contenute nel D.Lgs. 114/98, per cui occorre:

- presentare una Segnalazione certificata di inizio attività al Comune;
- dichiarare di possedere i requisiti morali previsti all'art. 71 del D.lgs 59/2010,
- attenersi alle norme in materia di orari e pubblicità dei prezzi.

Le leggi regionali in genere dispongono che i Comuni, al livello territoriale possono prevedere:

- specifici requisiti igienico-sanitari necessari per l'esercizio dell'attività
- specifiche misure dirette a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai

centri di telefonia

- le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali in quanto incompatibili con i requisiti igienico-sanitari e con le esigenze di tutela della quiete pubblica

Requisiti

Le modalità per esercitare l'attività di centro di telefonia sono le medesime previste dal D.Lgs. 114/98 per l'attività di vendita in sede fissa di prodotti non alimentari.

Il titolare di ditta individuale o, in caso di società, il legale rappresentante deve non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non deve essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione (requisiti morali previsti all'art. 71 dlgs 59/2010).

Registro Operatori della Comunicazione (ROC)

Le imprese titolari di Internet point (fornitori di servizi di comunicazioni elettronica) ai sensi del Codice delle Comunicazioni sono tenute all'iscrizione nel

“Registro degli operatori di comunicazione” istituito dall'articolo 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 249.

Successivamente, con Delibera dell'Autorità Garante della Comunicazione n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 (GU 31/01/2009 n. 25), è stato istituito il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione.

Sono obbligati all'iscrizione nel registro:

- gli operatori di rete;
- i fornitori di contenuti;
- i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- le agenzie di stampa di carattere nazionale;
- i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;
- le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

La domanda di iscrizione al ROC deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'All. 9 all'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

Schema riassuntivo adempimenti

INTERNET POINT ATTIVITA' PRINCIPALE	Ministero delle Comunicazioni	Questura	Comune	ROC
Con PC fissi o con segnale wi fi all'interno del locale	All. 9 in qualità di fornitore di servizi elettronici (Internet point)	SI'	SI'	SI'
Area hot spot all'aperto	All. 9 in qualità di fornitore di servizi elettronici (Wireless Internet Service Provider- WISP) + All. "A" del DM 28/5/2003 (concessione di una frequenza dedicata)	SI'	SI'	SI' in qualità di fornitore di servizi elettronici (wireless Internet Service Provider- WISP)

--	--	--	--	--

Adempimenti necessari per fornire l'accesso a Internet da postazioni pubbliche quale attività secondaria

Negli ultimi anni è aumentata notevolmente l'offerta al pubblico di servizi telefonici, telefax o PC con la connessione alla rete Internet, da parte di tabaccherie, bar, alberghi ed altri pubblici esercizi.

Per poter fornire legittimamente tali servizi, gli esercenti fino all'aprile 2003 erano soggetti alla normativa di carattere generale, dovevano, cioè, presentare una apposita dichiarazione al Ministero delle Comunicazioni e, per conoscenza, all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni

In considerazione del fatto che la fornitura di tali servizi "aggiuntivi" non ha rilievo significativo rispetto all'attività principale, e in linea con gli orientamenti comunitari (Direttiva dell'Unione europea n.2002/20/CE del 7/3/2002) tesi ad agevolare la diffusione dei servizi di comunicazione elettronica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n.102/03/Cons del 15/4/2003 (in G.U. n. 113 del 17/5/2003) ha stabilito quanto segue:

Si precisa che il Ministero delle Comunicazioni, interrogato sull'argomento ha confermato di interpretare e conseguentemente di applicare in modo estensivo, a qualsiasi attività di impresa, l'esenzione prevista dalla citata delibera n.102/2003 purchè, ovviamente, la fornitura al pubblico di servizi telefonici, telefax o apparati PC con la connessione alla rete Internet, non abbia rilievo significativo rispetto all'attività principale.

Le disposizioni, in caso di attività secondaria, comportano i seguenti effetti:

1) nessun obbligo di presentazione All. 9 al Ministero delle comunicazioni; pertanto si possono installare postazioni internet alla sola condizione del rispetto delle seguenti condizioni dettate dall'Autorità garante della Comunicazione:

a) che non si tratti di attività principale, nel qual caso sussistono gli obblighi previsti dalla Delibera dell'Autorità garante della Comunicazione del 3/8/2000, n.467/00/CONS (All.9 al Ministero delle comunicazione + iscrizione al ROC);

b) che le apparecchiature messe a disposizione del pubblico siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica;

c) che gli obblighi relativi alla fornitura del servizio e quelli relativi alla fornitura e gestione della rete pubblica siano assolti dal gestore di rete;

d) che i clienti che utilizzano le apparecchiature siano informati delle modalità e delle condizioni di erogazione (fra cui: esposizione della tariffa dei prezzi);

e) che siano rispettate le norme in materia di commercio e pubblica sicurezza.

2) nessun conseguente obbligo di iscrizione dell'impresa al Registro degli operatori della Comunicazione (ROC)

3) nessun pagamento di diritti di istruttoria;

4) nessun obbligo di richiedere apposita licenza al Questore ai sensi della normativa in materia di antiterrorismo (Legge n.155 del 31/07/2005, così come modificata dalla Legge n. 10 del 26/2/2011)

Realizzazione di un'area hot spot in modalità wireless

Un hotspot è un punto di accesso, sito in un luogo pubblico dove ci si può collegare ad Internet usando, ad esempio, un computer laptop o un personal digital assistant (PDA) abilitati alla connessione senza fili (wireless).

Gli Hotspot usano connessioni wireless fidelity (Wi-Fi) e trasmettono ad una frequenza radio standard per collegare il computer o il PDA alla locazione abilitata alla connessione Internet.

Gli hotspot sono presenti in una vasta gamma di locali: sale di aspetto e terminali di aeroporto, bar e pub, club, scuole, centri conferenza, mostre, centri benessere, hotel, corti di giustizia, biblioteche, musei, distributori di benzina sull'autostrada, stazioni ferroviarie, ristoranti, centri commerciali, municipi, università... e altro. Questi punti di accesso possono essere sia gratuiti che a pagamento.

L'accesso alle aree di copertura di ogni hot spot è subordinato al diritto di ingresso alle medesime aree, regolato dal titolare del servizio.

Realizzazione di un'area hot spot in modalità wireless: adempimenti

1) Ministero delle Comunicazioni

Il Ministero delle Comunicazioni, con DM 28 maggio 2003 (come modificato con DM 4 ottobre 2005)

"Condizioni per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni", art.2, dispone che la fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in modalità fissa e nomadica in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica, è subordinata alla presentazione dell'All. 9 al Ministero.

Come confermato dallo stesso Ministero, ciò che viene autorizzato, è la fornitura di un servizio, cioè l'attività, e non fisicamente il singolo hot spot (access point wi fi che irradia il segnale Internet).

Talvolta si presenta una realtà molto frequente di uso bivalente dello stesso apparecchio. Ciò è determinato dalla distinzione fondamentale a monte della erogazione dei due servizi, cioè

- area WI FI all'interno e

- area WI FI all'esterno dei locali

Un esempio pratico ci chiarirà le idee.

Esempio 1

Il titolare di un pubblico esercizio (bar, ristorante, pub, ecc), che vuole realizzare un'area hot spot all'interno del proprio locale, conformemente alla Del.Min.Comunicazioni 102/03/CONS del 15/04/2003 non dovrà presentare l'All. 9 del Dlgs. n. 259/2003 al Ministero.

In questo caso, l'access point WI FI usato dovrà essere rivolto in modo tale che il segnale rimanga all'interno del locale, cioè circoscritto e che non esca all'esterno.

Il referente del Ministero ha fatto l'esempio dei Bar che hanno i dehors in vetro: in quel caso, il segnale può rimanere circoscritto, viene trasmesso alle frequenze standard (2,4-5 GHz) e il sistema WI FI può essere installato senza bisogno di presentare l'All. 9 al Ministero.

Esempio 2

Se invece lo stesso titolare del Bar vuole attivare un'area hot spot all'esterno del locale, cioè all'aperto dove il segnale può interferire con altre frequenze, in questo caso occorre segnalare al Ministero l'attività di Wireless Internet Service Provider (WISP) e richiedere una frequenza specifica alla quale trasmettere il segnale. Frequentemente, per questo tipo di servizio, risulta conveniente per i titolari dei pubblici esercizi rivolgersi a ISP già autorizzati.

Per tale motivo, lo stesso access point fisico, può essere utilizzato all'interno dei locali (senza bisogno di concessione ministeriale), oppure può essere rivolto verso l'esterno, occupando una frequenza dedicata (fattibile solo con aut.min. di WISP). Quindi è possibile che soggetti diversi siano autorizzati per la stessa apparecchiatura, qualora la stessa sia usata in modalità diverse (indoor/outdoor).

In conclusione, nel caso prospettato, "bar che offre un'area hot-spot", gli adempimenti al Ministero delle Comunicazioni possono essere:

- Se il segnale rimane all'interno e ci si avvale di un Provider autorizzato: non deve presentare nulla al Ministero

- Se l'esercente vuole offrire un'area wireless anche all'esterno del locale, in cui il segnale si può propagare liberamente e interferire con altre frequenze: occorre presentare l'All.9 al Min.Comunicazioni in qualità di Wireless Internet Service Provider e richiedere una frequenza presentando l'All."A" ai sensi del DM 28/5/2003.

2) Comune

Occorre verificare quanto specificamente disposto dalle norme regionali e dai Regolamenti comunali

3) ROC: nel caso di area hot spot all'interno del locale: no iscrizione;

nel caso di area hot spot all'aperto: sì iscrizione

Schema riassuntivo adempimenti

INTERNET POINT ATTIVITA' SECONDARIA	Ministero delle Comunicazioni	Questura	Comune	ROC
Con PC fissi o con segnale wi fi all'interno del locale	NO	NO	(NO) Verificare quanto disposto dalle norme regionali e dai Regolamenti Comunali	NO
Area hot spot all'aperto	All. 9 in qualità di fornitore di servizi elettronici (Wireless Internet Service Provider- WISP) + All. "A" del DM 28/5/2003	NO	NO	SI' in qualità di fornitore di servizi elettronici (wireless Internet Service Provider- WISP)

	(concessione di una frequenza dedicata)			
--	--------------------------------------------	--	--	--